

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2268

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARGANI

Presentata il 29 gennaio 1988

Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si vuol rimediare ad alcune delle disfunzioni dell'attuale sistema disciplinare della magistratura e ad alcune carenze nei procedimenti di dispensa dal servizio ex articolo 3, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Le principali disfunzioni nel settore della responsabilità disciplinare dei magistrati derivano non solo — come è stato più volte detto — dalla genericità della normativa che regola il procedimento disciplinare ma anche dal diffuso lassismo e pietismo nella valutazione dei comportamenti dei magistrati (si pensi solo ai casi in cui le sanzioni disciplinari non vengono applicate invocando l'incapacità d'intendere e di volere del magistrato incolpato, senza che ciò dia subito luogo ad una verifica delle sue condizioni di salute

mentale per un'eventuale dispensa dal servizio ex articolo 3 della citata legge sulle guarentigie della magistratura), lassismo che giunge sino alla disapplicazione generalizzata anche di norme disciplinari che, lungi dall'essere generiche, sono invece non solo specifiche ma inequivocabilmente vincolanti: si pensi solo alla disapplicazione generalizzata dell'articolo 12 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario che, senza possibili eccezioni, prevede sanzioni disciplinari per i magistrati che risiedono fuori sede. Si badi bene, questo fenomeno della residenza fuori sede — che è causa di gravi e documentabili disservizi — coinvolge quanto meno il 15 per cento dei magistrati, dal pretore della piccola sede — che non infrequentemente si reca in ufficio solo una o due volte la

settimana — ai capi di uffici giudiziari, ai componenti della Corte di cassazione.

Le innovazioni in materia di responsabilità disciplinare debbono quindi, oltre ad una specifica e dettagliata elencazione dell'infrazione disciplinare — che di per sé, come abbiamo visto, non garantisce molto — riguardare anche le modalità del procedimento. Occorre quindi — ed è questo l'obiettivo della normativa qui proposta — eliminare quelle caratteristiche di « affare di famiglia » che attualmente ha, perché esso è, invece, dato l'eccezionale potere che si concentra nelle mani dei magistrati, un « affare » che concerne tutti noi. A tal fine, la normativa qui proposta prevede, all'articolo 1, la costituzione presso ogni corte d'appello di una commissione composta da due magistrati ordinari in pensione, da due avvocati con almento dieci anni di servizio, da un professore universitario, da due cittadini non appartenenti ad alcuna professione legale. Nella sostanza la commissione, senza per nulla toccare quelle che sono le competenze esclusive della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura né le prerogative del Ministro di grazia e giustizia come fissate dalla nostra Carta costituzionale, si configura come un organo ausiliario del Ministro Guardasigilli

per quanto concerne il suo ruolo di promotore dell'azione disciplinare ed anche rispetto al suo potere di richiedere motivatamente al Consiglio superiore della magistratura di pronunciarsi sui casi di dispensa dal servizio ex articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, potere che — come si sa — il Ministro ha rispetto a tutte le materie di competenza del Consiglio superiore della magistratura. La commissione ha inoltre il compito di informare il cittadino degli esiti disciplinari delle sue segnalazioni.

La commissione verrebbe inoltre a svolgere due funzioni oggettive di grande rilievo:

in primo luogo quella di educare il cittadino a comprendere quelli che sono gli ambiti delle lamentele che sono agibili disciplinarmente e quelli che non lo sono;

quella di coadiuvare il Ministro, e per il tramite suo il legislatore, per quanto attiene alla determinazione dei comportamenti che è opportuno considerare rilevanti sotto il profilo disciplinare (ed è anche a questo fine che viene istituita la Conferenza nazionale dei rappresentanti delle commissioni sul comportamento giudiziario prevista dall'articolo 4).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Presso ogni sede di corte d'appello è istituita una commissione sul comportamento giudiziario. È composta da due magistrati ordinari in pensione, da due avvocati con almeno dieci anni di servizio, da un professore universitario, da due cittadini non appartenenti ad alcuna delle professioni legali.

2. Le commissioni sono nominate dal Ministro di grazia e giustizia. La scelta dei due avvocati di ogni commissione viene effettuata nell'ambito di una rosa di sei nominativi predisposta dal locale ordine degli avvocati.

3. I componenti la commissione rimangono in carica tre anni e possono essere confermati per non più di una volta.

ART. 2.

1. La commissione, su segnalazione dei cittadini o anche di sua iniziativa, prende in considerazione i comportamenti dei magistrati che sembrano passibili di provvedimenti disciplinari o che possono dare origine a dispensa dal servizio a norma dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

2. Non possono essere prese in considerazione segnalazioni anonime. La commissione tuttavia può, con una maggioranza qualificata di almeno 5 voti su 7, deliberare la presa in considerazione di segnalazioni anonime che siano specificamente circostanziate e che siano relative a comportamenti tanto gravi da risultare, se rispondenti al vero, pregiudizievoli per il corretto funzionamento della giustizia o per la fiducia che i cittadini debbono avere nella probità dei magistrati che l'amministrano.

3. Se richiesta dal Ministro la commissione può dare pareri anche sulle iniziative prese in base al secondo comma della citata legge n. 511 del 1946.

4. Allorquando le segnalazioni ricevute siano pretestuose o comunque irrilevanti ai fini disciplinari o della dispensa dal servizio ex articolo 3 della citata legge n. 511 del 1946, sulle garentigie della magistratura, la commissione le archivia, segnalando al cittadino, se lo ritiene opportuno, le ragioni della mancata presa in considerazione.

5. Allorquando, sulla base delle informazioni ricevute o comunque in suo possesso, la commissione ritenga opportuno provvedere ad una istruttoria, comunica la sua decisione ai magistrati interessati e, se si tratta di una questione sollevata da uno o più cittadini, anche a coloro che hanno fatto la segnalazione. Può inoltre invitare i magistrati interessati o i cittadini che hanno sollevato la questione, o anche terzi le cui conoscenze siano rilevanti ai fini dell'istruttoria, a fornire documenti o informazioni o anche a comparire di fronte alla commissione. Delle sedute della commissione e delle deposizioni orali viene redatto processo verbale.

6. Allorquando la maggioranza della commissione ritenga che vi siano sufficienti indizi che i comportamenti di cui si tratta siano rilevanti ai fini disciplinari o ai fini della dispensa del servizio di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, o che comunque sia opportuno provvedere ad ulteriori accertamenti, segnala il caso al Ministro di grazia e giustizia per gli eventuali atti e provvedimenti di sua competenza, trasmettendo al contempo copia degli atti e delle informazioni in suo possesso corredati da una motivazione nella quale si segnalino le ragioni che hanno indotto la commissione a ritenere il caso meritevole di attenzione e di approfondimento.

7. Il Ministro deve informare la commissione delle sue determinazioni e di tutti gli ulteriori sviluppi della iniziativa affinché la commissione possa anche informare i cittadini che avevano sollevato il caso.

8. Quando il cittadino che ritenga di aver subito un torto o di essere stato oggetto di un comportamento sanzionabile disciplinarmente lo richiede, la commissione può anche proporre che nell'eventuale procedimento di fronte alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura il cittadino possa essere presente ed essere sentito o direttamente o per il tramite di un suo legale.

9. La commissione può anche chiedere che al procedimento di fronte alla sezione disciplinare sia presente ed ascoltato uno dei suoi componenti.

ART. 3.

1. Le commissioni svolgono i propri lavori presso le sedi di corte d'appello, assistite, ciascuna di esse, da un ufficio di segreteria composto quanto meno da un cancelliere, da un segretario giudiziario e da un dattilografo.

2. Per le comunicazioni e le convocazioni la commissione si serve degli ufficiali giudiziari.

ART. 4.

1. Almeno una volta all'anno il Ministro di grazia e giustizia convoca una Conferenza nazionale dei rappresentanti delle commissioni sul comportamento giudiziario, affinché possano discutere sull'andamento del loro lavoro e fornire raccomandazioni al Ministro sulle innovazioni necessarie a rendere efficace il lavoro delle commissioni stesse.

ART. 5.

1. La commissione elegge nel proprio seno il presidente. In occasione della convocazione delle conferenze nazionali di cui all'articolo 4, la commissione designa, di volta in volta, un suo componente che insieme al presidente partecipa ai lavori della conferenza stessa.